



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

## IL RETTORE

**VISTO** il D.R. n. 3326 del 04.12.2018 - G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 1 del 04.01.2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche – S.C. 06/C1 “Chirurgia generale” – S.S.D. MED/18 “Chirurgia generale” – Concorso n. 4 Priorità I;

**VISTO** il D.R. n. 1028 del 29.03.2019, affisso all'Albo di Ateneo in data 01.04.2019 e i successivi D.R. n. 2931 del 17.09.2019, affisso all'Albo in data 17.09.2019, D.R. n. 3045 del 24.09.2019, affisso all'Albo in data 24.09.2019 e D.R. n. 4627 del 18.12.2019, affisso all'Albo il 18.12.2019, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata;

**VISTI** gli atti trasmessi dalla Commissione in data 26.06.2020;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione trasmessa si è rilevata una mancanza di congruenza tra le valutazioni numeriche riportate - Giudizio Collegiale Comparativo ed i giudizi finali espressi, laddove la sommatoria dei punteggi numerici, di cui alla tabella di valutazione finale del verbale n.2, per il candidato dichiarato globalmente più meritevole dà un punteggio complessivo pari a 82 e per un altro candidato un punteggio complessivo pari a 84,9;

**VISTA** la nota prot.n. 52345 del 29.06.2020 con la quale, alla luce delle censure e dei vizi di motivazione sopra evidenziati, la Commissione veniva invitata a riformulare il proprio giudizio;

**VISTI** gli atti trasmessi in data 07.07.2020, a seguito della citata nota, dalla Commissione la quale ha dichiarato di avere inteso esprimere un "giudizio di merito e non solo un mero punteggio";

**CONSIDERATO** che la conclusione di cui sopra appare in contrasto con quanto stabilito dalla Commissione nel verbale n.1, in merito ai criteri di valutazione, e che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa nell'ambito delle procedure comparative ex art.18, comma 1 della Legge n.240/2010 “*Laddove si faccia luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”.*TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3147;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

**CONSIDERATO**, altresì, che non può ritenersi condivisibile quanto affermato dalla Commissione in risposta alle osservazioni mosse dal Rettore, giacché, pur se tali giudizi numerici hanno contribuito solo in parte a definire il giudizio comparativo collegiale, deve comunque affermarsi che *“L’elevata discrezionalità, caratterizzante la procedura, non deve ostacolare la coesistenza di un coerente sviluppo fra le varie fasi del procedimento valutativo, in modo che la scelta finale non appaia in illogica contraddizione con gli elementi raccolti nelle varie fasi procedurali”* (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 5608/2006);

**VISTA**, altresì, la sentenza del T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 24/05/2018, n.772 secondo la quale *“la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati”*;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n.117 del 2000 relativo all'accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti;

**CONSIDERATO** che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *“il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle Commissioni preposte alla selezione ha contenuto pregnante, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all'esperienza didattica, all'impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico* (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 9 novembre 2012, n. 9240; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754);

**CONSIDERATO** che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'espressione relativa all'accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti è utilizzata, evidentemente, in senso ampio, senza limitazione alcuna ai vizi minori dell'atto amministrativo, giacché tale limitazione sarebbe incongrua, in assenza di un preciso disposto che ciò preveda, alla luce dei principi generali del diritto amministrativo che consentono anche le sanatorie di atti illegittimi mediante rinnovazione salvo che a ciò ostino specifici motivi che rendano la rinnovazione impossibile. Pertanto, il potere del Rettore, in relazione agli atti della Commissione, può essere esercitato in relazione a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione dei vizi sanabili alle mere irregolarità (cfr. TAR Lombardia, sent. n. 1186 del 2016 cui adde T.A.R. Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; TAR Catania, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104; Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2005, n. 2067; TAR Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 705).

**VISTA** la sentenza del Tar Catania 2969/2013 secondo la quale *“il Magnifico Rettore potrà, mediante proprio decreto Rettorale, non approvare gli atti della procedura, evidenziandone i relativi vizi nella motivazione del medesimo atto e disporre di affidare, previa attivazione delle procedure previste dal bando (sorteggio dei Commissari indicati dal Dipartimento di appartenenza) la procedura de qua ad altra Commissione in diversa composizione;*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

**CONSIDERATO**, pertanto, che per i motivi di cui in premessa non è possibile procedere all'approvazione degli atti

## **DECRETA**

**ART. 1** – Non vengono approvati gli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche – S.C. 06/C1 “Chirurgia generale” – S.S.D. MED/18 “Chirurgia generale” – Concorso n. 4 Priorità I;

**ART. 2** – La Commissione giudicatrice, nominata con i decreti citati in premessa, è dichiarata decaduta e tutti i verbali dalla stessa formulati sono annullati;

**ART. 3** – Al fine di procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice, si invita il Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche a voler convocare il Consiglio di Dipartimento per deliberare in ordine alla nuova individuazione del membro interno e dei nominativi da sottoporre a sorteggio;

**ART.4** - La nuova Commissione avvierà i lavori a partire dal verbale n. 1.

**Il Rettore**  
**Prof. Fabrizio Micari**